R.G. n. 128/16 R.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Paolo Sceusa	Presidente, rel.
dott. Giuseppe Pietrapiana	Giudice
dott. Carmen Cenere	Giudice onorario
dott. Delfo Bonenti	Giudice onorario

pronuncia il seguente

DECRETO

- letto il ricorso depositato in data 7 giugno 2016 dalla sig.ra XX, con l'avv. dom. L. E. del Foro di Trento (parte ricorrente), madre del minore xy, nato a … (Spagna) il … 2002, con cui chiede di poter rimanere in Italia, a Trento, ex art. 31, co. 3, 31 D.LGS. 286/1998, col figlio minore, presso il suo convivente, cittadino albanese, qui regolarmente soggiornante;
- letti gli atti depositati dalla ricorrente; sentita la medesima e il figlio minore;
- raccolte le seguenti conclusioni della ricorrente: autorizzarsi la permanenza della ricorrente in Italia per due anni;
- avute le seguenti conclusioni del PMM: parere favorevole all'accoglimento del ricorso;

Osserva il Collegio:

1) la ricorrente espone di essere cittadina colombiana; di essere in possesso di documento per soggiorno in Spagna, di lunga durata, rinnovabile a scadenza; di aver intrapreso una convivenza a Trento col cittadino albanese sig. YY, munito di regolare permesso di soggiorno e di stabile attività lavorativa; di non aver ottenuto per sé dalle autorità italiane il permesso di soggiorno per rimanere in Italia, nel difetto di un lavoro che la renda autonoma; di aver conseguito un'offerta di lavoro da parte del titolare di una pizzeria (doc. 7); di voler dare a suo figlio una situazione familiare ed educativa stabile, ove il sig. YY gli farebbe da padre.
All'udienza di ieri, la ricorrente ha specificato: *"sono qua in Italia, a Trento da circa un anno e da allora vivo col mio convivente, cittadino albanese; l'ho conosciuto qui a Trento dove ero venuta in vacanza. In Spagna abitavo ad Alicante da tanti anni (circa 14) e lì lavoravo; facevo qualche lavoretto, quel che capitava. Mio figlio sono andata a prenderlo in Colombia, in febbraio (*n.d.e. di quest'anno*) quando io già stavo a Trento. Non l'avevo portato in Spagna perché la mia situazione economica lì non era buona"*.
Il minore così si è espresso: *"ho compreso quanto spiegatomi. Sto andando a scuola qui a Trento. Seconda classe delle medie. Vorrei rimanere con la mamma a Trento, perché qui mi trovo bene. Vado d'accordo e mi trovo bene col sig. YY. Non ho mai conosciuto mio padre e non so niente di lui. Non ho nulla altro da dire o da aggiungere"*.

2) Il Collegio, tenuto conto del fatto che il minore, quattordicenne, ha vissuto in Italia (a Trento) solo da febbraio in qua (nemmeno 5 mesi) e che non risulta versare in alcuna condizione di malattia, ritiene che non sussistano i gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico pretesi dalla norma invocata (l'art. 31, co. 3, 31 D.LGS.

286/1998), acciocché questo tribunale possa autorizzare la permanenza in Italia della ricorrente.
In ordine alla preminente considerazione che a norma dell'art. 28, co. 3, D.LGS. cit., questo tribunale deve riservare all'interesse del minore, si osserva che egli, privo di padre dalla nascita, ha primario interesse e convenienza a vivere con la madre. Non tanto a Trento, piuttosto che in Italia o in Spagna (dove peraltro risulta essere nato). Se mai, ove la madre decidesse di far ritorno in Colombia (dove lei dice che il minore ha sempre vissuto - ma, ripetesi, risulta esser nato in Spagna -) o in Spagna, ella lo favorirebbe per una importsnte questione di senso di appartenenza alla sua comunità o, quantomento, di lingua (nel caso della Spagna). Del resto, la ricorrente può far ritorno in Spagna, recando seco il figlio, quando lo desidera, essendo munita di permesso di lungo periodo, valido e rinnovabile, concesso da quel Paese (equipollente CE, doc. 3), ma non fruibile in Italia al di fuori delle condizioni di cui all'art. 9 bis del D.LGS. cit. ed avendo colà sempre vissuto del suo lavoro (anche se nelle lamentate condizioni di non floridità).

3) Infine, la recentissima convivenza trentina tra il sig. YY e il minore, non può certo ritenersi sufficientemente significativa da rappresentare, se interrotta o sospesa, un pericolo per lo sviluppo psicofisico del giovane, privo, allo stato, di qualsiasi radicamento con l'Italia che non passi attraverso l'interesse affettivo (anch'esso molto recente e nemmeno formalizzato) della madre per il suddetto cittadino albanese.

4) Né la prospettiva di espulsione della ricorrente (salva l'impugnazione del rigetto di un'eventuale istanza all'autorità amministrativa competente, ex art. 9 bis, cit.), col figlio minore al seguito, rappresenta in alcun modo un evento nocivo al ragazzo, sul piano psicofisico.

5) Nulla sulle spese di lite, non dovute al PMM, comunque altrettanto soccombente nel presente giudizio.

P.Q.M.

visti gli artt. 330 e segg cod.civ.; 737 e segg. cpc, ogni contraria e diversa istanza disattesa, definitivamente pronunciando, con efficacia immediatamente esecutiva,

rigetta

il ricorso epigrafato.

Si comunichi alle parti.

Si comunichi al Sig. Questore e alle Autorità consolari del Regno di Spagna e della Repubblica di Colombia, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Applicato l'art 51 co. II disp. att., manda alla cancelleria la trasmissione di copia del presente decreto al GT di Trento;

Ai sensi dell'art. 52, co. 5 del D. L.vo 30-06-2003, n. 196, chiunque diffonda il presente provvedimento è tenuto ad omettere in ogni caso le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi, anche indirettamente, l'identità di minori, oppure delle parti

Trento, 21 giugno 2016

Il Presidente, estensore